



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SEZIONE MILANO PORTA MAGENTA
GRUPPO VOLONTARIATO**

In data 29 gennaio 2022, presso la sede della sezione Milano Porta Magenta dell'Associazione Nazionale Carabinieri ubicata in via Lipari 6, alle ore 10.00, si è riunita l'Assemblea straordinaria del Gruppo Volontariato (di seguito "Gruppo") della sezione ANC Milano Porta Magenta, che ha deliberato in merito ai seguenti argomenti:

- Modifica dello statuto ai fini di adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 117/17 (CTS).

All'Assemblea straordinaria sono presenti n. 15 Soci (vedasi allegato A), che, in conformità ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, costituiscono almeno i 2/3 degli associati che hanno firmato l'Atto Costitutivo in data 27 novembre 2021.

Il Presidente illustra le modifiche allo Statuto, e chiede all'Assemblea di votare per l'approvazione.

La votazione ha dato i seguenti risultati:

- Approvano lo Statuto modificato numero 15 Soci
- Non approvano lo Statuto modificato numero 0 Soci.

A seguito della votazione lo Statuto in allegato risulta approvato

Il Segretario
Mauro Mor

Il Presidente
Elio Pedica

Luogo e data **MILANO 29 gennaio 2022**

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6

REGISTRATO IN DATA 01/02/2022
AL N. 523 SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE € ESENTE
EURO



Il Funzionario
Agente Provinciale
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile

Allegato A:

1. AMADIO GABRIELE	presente
2. AMEDEO ROSA	presente
3. ANTONUCCI ANTONIO	presente
4. BERTINI AURELIO	presente
5. BIAZZO PAOLO	assente
6. CAPRIFICO FRANCO	assente
7. CASTELLINI MAURIZIO	presente
8. CHIOLINI GIANLUIGI	assente
9. CIUFFREDA VALENTINO	assente
10. CONIGLIO ANTONIO MARIA	presente
11. D'EREDITA' FRANCESCO	presente
12. FERRARI ANGELA	assente
13. FINOTELLI LUIGI PRIMO	presente
14. FORTI ROBERTO	presente
15. FURIOSI MARCO	assente
16. MOR MAURO	presente
17. PEDICA ELIO	presente
18. ROSSI WALTER	presente
19. ROSSIN ELIO	presente
20. ROTUNDO MARIO	presente
21. SAIS ANTONIO	presente





ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

SEZIONE MILANO PORTA MAGENTA

GRUPPO VOLONTARIATO

STATUTO

ART.1

(Denominazione e Sede)

Nella circoscrizione territoriale della Sezione di MILANO PORTA MAGENTA dell'Associazione Nazionale Carabinieri (l'A.N.C.) con sede legale corrente in Milano alla via Lipari civico 6, è costituito, nel rispetto del Codice civile, del "Codice del Terzo settore" (art.32 e seguenti del D.Lgs. n.117/2017) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Gruppo di Volontariato dell'Associazione Nazionale Carabinieri" (O.d.V.), di seguito l'**"Organizzazione"**.

I contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.

Previa delibera dell'assemblea, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se questa avviene all'interno dello stesso Comune dove ha sede legale l'Organizzazione.

Entro trenta giorni dalla delibera, l'Organizzazione comunica la variazione dell'indirizzo all'Agenzie delle Entrate competente territorialmente e agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

La denominazione dell'Organizzazione sarà autonomamente integrata dall'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) solo successivamente e per effetto della registrazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

ART.2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato:

- è disciplinata dal presente Statuto.
- agisce nei limiti del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale n.1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche ed integrazioni. Quale segno distintivo, l'Organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'A.N.C., secondo la procedura di cui al successivo art.31.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione.

ART.4

(Finalità e attività)

L'Organizzazione opera di norma nel territorio di competenza della Sezione ANC di MILANO PORTA MAGENTA.

In casi particolari, essa può impiegare i propri aderenti in altre sedi previo preventivo consenso dei competenti organi dell'ANC.

L'Organizzazione senza scopi di lucro, nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, esercita in via esclusiva o principale alcune attività di interesse generale a favore di terzi, meglio elencate all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017. In particolare l'Organizzazione potrà a titolo

esemplificativo e non esaustiva, nell'ambito delle attività di interesse generale, perseguire le seguenti finalità:

- la promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
- la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- il supporto alle autorità locali nella gestione di cerimonie ed eventi
- il supporto alle forze di polizia locali nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge (Osservazione e Segnalazione)
- la partecipazione con altri organismi nel segnalamento di situazioni pericolose per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.
- l'attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'Organizzazione può svolgere altresì attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo dei Soci dell'Organizzazione che operano a titolo gratuito.

Non è prevista l'attività di protezione civile. Solo in casi eccezionali e per particolari esigenze in ambito locale possono affiancare i volontari della protezione civile in soccorso alla popolazione. Tutte le attività sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei Soci dell'Organizzazione.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese autorizzate, e effettivamente sostenute e documentate e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Esecutivo.

ART.5

(Soci dell'Organizzazione)

Possono aderire all'Organizzazione i soci dell'A.N.C. presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa, in regola con l'iscrizione, che ne fanno richiesta scritta, hanno sottoscritto il presente atto, ne condividono le finalità, rispettino lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione del socio all'Organizzazione è accolta con deliberazione dal Comitato Esecutivo.

In caso di rigetto della domanda, il Comitato Esecutivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART.6

(Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'Organizzazione hanno:

a) il diritto di:

- partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega, se in regola con il versamento della quota associativa;
- esaminare i libri sociali;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne il perseguimento delle attività e dei fini sociali;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi della legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.

b) il dovere di:

- rispettare lo Statuto e le delibere legalmente adottate dall'Organizzazione;
- svolgere la propria attività in favore delle comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- partecipare alle attività formative propedeutiche e di sostegno per l'impiego dell'Organizzazione;
- osservare le norme statutarie e regolamentari ANC.

ART. 6bis **(Libri sociali obbligatori)**

L'Organizzazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Comitato Esecutivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Organizzazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Organizzazione.

In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

ART. 7 **(Qualità di volontario)**

La qualità di socio volontario dell'Organizzazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

ART. 8 **(Perdita della qualifica di socio)**

I soci cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta al Presidente;
- mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
- decesso;
- esclusione per:
 - perdita della qualità di socio dell'ANC;
 - indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo;
 - mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità delle norme statutarie.

In questi due ultimi casi è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale il quale decide in via definitiva.

CR

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Comitato esecutivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Organizzazione.

ART.9

(Gli Organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- 1)- Assemblea dei soci;
- 2)- Comitato esecutivo;
- 3)- Il Presidente;
- 4)- Collegio Arbitrale;
- 5)- Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Le cariche di membro del Comitato esecutivo, Revisore dei conti e Segretario dell'Organizzazione sono tra loro incompatibili.

ART.10

(Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'Organizzazione in regola con il versamento della quota sociale ed è l'organo sovrano; Il Socio impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro Socio effettivo mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega per singolo Socio;
2. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria, quella convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria, in tutti gli altri casi.
3. È convocata dal Presidente stesso o da chi ne fa le veci, in via ordinaria, una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data di convocazione. La comunicazione dovrà contenere: la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione;
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 degli aderenti o del collegio dei revisori dei conti nel caso di cui all'art.15 comma 5. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione; La comunicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea può avvenire a mezzo e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione; L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci;
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
6. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. Il Presidente è responsabile del buon andamento dei lavori, fa osservare le norme dello Statuto, concede la parola, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne comunica il risultato; I voti hanno luogo a scrutinio palese, tranne quelli riguardanti le persone.

8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione di tutti i soci. Copia del verbale, viene trasmessa, per conoscenza, all'Ispettorato Regionale ANC competente per territorio.

ART.11 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti del Comitato Esecutivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Organizzazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.27 "Modifica dello Statuto".

ART.12 **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presente in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti validamente espressi dei presenti. A parità di voti vale il voto del Presidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta.

Non è ammessa più di una delega per singolo Socio.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.13 **(Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto dell'Organizzazione;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo Statuto alla sua competenza

Tutte le delibere sono approvate con la presenza di almeno 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere dello scioglimento e liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio sono adottate con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.14

(Comitato esecutivo)

Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da cinque membri, scelti tra le persone fisiche associate ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Esso ha i seguenti compiti:

- ❖ fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- ❖ predisporre le bozze del bilancio di esercizio, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- ❖ determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- ❖ individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- ❖ stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Organizzazione;
- ❖ eleggere il Presidente;
- ❖ nominare il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di attività;
- ❖ accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci, e, nel caso, motivarne il rigetto;
- ❖ ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- ❖ nominare il componente del Collegio arbitrale.

Il Comitato Esecutivo si riunisce, presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La riunione può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- ❖ il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- ❖ sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- ❖ sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

L'adunanza del Comitato Esecutivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo determina la decadenza dalla carica.

A sostituire il componente del Comitato esecutivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti. In caso di parità viene proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio nell'Organizzazione. In caso di ulteriore parità di servizio, prevale il candidato più anziano di età.

Qualora all'interno del Comitato esecutivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si procede a nuove elezioni.

Il Presidente della Sezione che esprime la costituzione dell'Organizzazione ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto ma con diritto di parola - a tutte le riunioni del Comitato Esecutivo.

Di norma il Comitato esecutivo dura in carica cinque anni e può essere rinnovato per analogo periodo, al fine di mantenere i legami associativi con l'A.N.C., il Comitato esecutivo decadrà qualora si verificherà, per qualsiasi motivo, il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione ANC che esprime anche l'Organizzazione.

Ai membri del Comitato Esecutivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART.15

(Il Presidente)

Il Presidente dell'Organizzazione presiede anche le Assemblee ordinaria e straordinaria dei soci e il Comitato esecutivo. Il Presidente è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti e cessa dalla carica secondo le norme del precedente articolo 14 e, qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art. 11, comma 4 e 14 ultimo comma, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei soci presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

In caso di necessità ed urgenza assume provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere;

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

ART.16

(Organi di controllo)

Non è prevista la nomina in base all'art.30 del D.Lgs.117/2017 in quanto non vengono superati i due limiti previsti.

ART.17

(Organo di revisione legale dei conti)

Non è prevista la nomina in base all'art.31 del D.Lgs.117/2017 in quanto non vengono superati i due limiti previsti.

ART.18

(Segretario)

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro dei Soci", del "libro dei beni inventariati", del "rapporto annuale della attività";
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

ART.19

(Tesoriere)

Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'Organizzazione. Sotto la propria responsabilità:

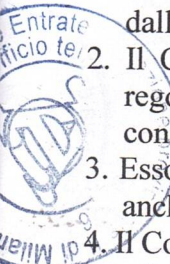
- a) predispone lo schema di progetto di bilancio d'esercizio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio d'esercizio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo, a firma congiunta con il Presidente.

ART.20
(Collegio arbitrale)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La determinazione del Collegio arbitrale avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dall'Ispettore Regionale ANC il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

ART.21
(Collegio dei Revisori dei conti)

- 
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea tra i soci. Esso elegge nel suo seno il presidente.
 2. Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Organizzazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.
 3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi sociali oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata.
 4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
 5. Il Collegio può richiedere la convocazione dell'assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'organizzazione.

ART.22
(Coordinatore di settore)

1. In relazione al numero dei soci ed alle attività che intende espletare, l'Organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.
2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Comitato esecutivo che lo ha nominato.

ART.23
(Gratuità delle cariche)

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di cinque anni, e possono essere riconfermate. Esse decadono nel medesimo giorno in cui decadono quelle della Sezione ANC che ha espresso l'Organizzazione.
2. Le eventuali sostituzioni o cooptazioni subiscono lo stesso effetto.

ART.24
(Risorse economiche)

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC;
 - contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni e raccolta fondi;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.
 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.
 4. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Organizzazione può ricevere somme di denaro provenienti da attività diversa, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 3 Luglio 2017, n.117.

ART.25

(Quota sociale)

1. La quota associativa all'Organizzazione a carico dei soci è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo. Essa è annuale; non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART.26

(Modifiche allo statuto)

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Organizzazione.

ART.27

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha:

- ❖ il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
- ❖ l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.28

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/20127 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal tesoriere e redatto nei casi e nei modi previsti dall'art.14 del D.Lgs. n. 117/2017. Dopo il parere dei Revisori dei Conti il documento viene sottoposto all'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo per la definitiva approvazione

Il Tesoriere documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

ART.29

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56

comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 sono deliberate dal Comitato esecutivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Copia di ogni convenzione dovrà essere inviata all'Ispettore Regionale ed è custodita, a cura del Presidente presso la sede dell'Organizzazione.

ART.30

(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART.31

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.

I Soci membri dell'Organizzazione che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 32

(Uso dell'Uniforme ANC)

1. L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'Organizzazione è prerogativa esclusiva della Presidenza nazionale dell'ANC la quale determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi di abbigliamento che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.
2. Non sono tollerati comportamenti difformi a quanto indicato al precedente punto. Le eventuali violazioni da parte di singoli soci comportano il deferimento ai competenti organi ANC.

ART. 33

Rapporti con l'ANC

L'Organizzazione è composta da soci ANC per cui essa:

- è tenuta a mantenere con le strutture organizzative ANC sereni rapporti di collaborazione e di proficua convivenza;
- pur godendo di autonoma gestione organizzativa ed amministrativa, svolge le varie attività di volontariato secondo gli orientamenti e le direttive del Presidente della Sezione a cui spetta il compito di gestire i rapporti dell'ANC con gli enti e con le strutture del territorio e di occuparsi del coordinamento, dell'indirizzo e del controllo delle attività svolte.

L'Ispettore regionale ANC o un suo incaricato possono:

- accedere ai locali dell'Organizzazione previ accordi;
- verificare i libri contabili o quant'altro costituisca documento ufficiale dell'Organizzazione;
- partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, alle Assemblee ordinarie e straordinarie degli aderenti e alle riunioni del Comitato esecutivo;
- richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- richiedere la convocazione d'urgenza del Comitato esecutivo.

Il Presidente dell'Organizzazione deve comunicare le eventuali adesioni ricevute alle Sezioni ANC di appartenenza dei soci.

In caso di approvazione di nuove norme statutarie ANC sul volontariato, entro novanta giorni da tale approvazione l'Organizzazione dovrà modificare il presente Statuto.

Art. 34

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'organizzazione avviene per delibera dell'Assemblea - con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, tenendo presente che in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione tale patrimonio è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare all'Organizzazione con raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica certificata o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, nr. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Art. 35

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.